

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4119 DEL 26/11/2022

Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie, Edilizia Scolastica, Infrastrutture, Espropri, Patrimonio e Demanio

OGGETTO: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO NEL TERRITORIO DI ANDRIA, AFFIDATO IN REGIME DI PROROGA ALLA ITALGAS SPA (GIÀ SNAM GAS). ACCERTAMENTO DEI COSTI DI LOCALITÀ DOVUTI DAL GESTORE ITALGAS AL COMUNE DI ANDRIA, PROPRIETARIO DELLA RETE, DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso:

- che la Italgas S.p.A. (già SNAM S.p.A.) è stata concessionaria del Comune di Andria, con diritto di esclusiva e per anni trenta (30), del servizio pubblico di costruzione e gestione dell'impianto di distribuzione di gas metano nel territorio comunale, nonché di distribuzione del gas metano, in forza del contratto pubblico avente Rep. n. 3751 del 14/06/1973, successivamente integrato e modificato dagli atti aggiuntivi aventi rispettivamente Rep. n. 97 del 20/09/1977, Rep. n. 305 del 28/09/1989 e Rep. n. 2150 del 28/09/1992;
- che, *medio tempore*, il Decreto Legislativo n. 164 del 23/05/2000 (c.d. Decreto Letta), di attuazione della Direttiva gas 98/30/CE, ha disciplinato l'intero settore del gas, prevedendo la liberalizzazione delle attività di importazione, di esportazione, di trasporto, di dispacciamento, di distribuzione e di vendita, introducendo importanti innovazioni in tema di proprietà pubblica della rete distributiva, di affidamento del servizio (da effettuarsi tramite gara ad evidenza pubblica), nonché in tema di transizione (articoli 14 e 15) dei regimi concessori in essere ai nuovi affidamenti mediante gara pubblica, *"per l'attività di distribuzione del gas"*;
- che la durata del contratto concessorio in essere tra il Comune di Andria e l'Italgas S.p.A. era definita da apposita clausola di cui all'art. 12, rubricato *"Durata della concessione"*, secondo cui *"...la concessione ha durata di 30 anni e non è tacitamente rinnovabile; rimane fermo tuttavia che un anno prima della scadenza una o entrambe le parti hanno l'obbligo di denunciare il contratto di concessione..."* (1° comma);
- che il secondo comma dello stesso articolo, prevedeva, poi, che alla scadenza trentennale della concessione il Comune aveva diritto *"...di acquisire, in piena proprietà e senza alcun corrispettivo, l'impianto di distribuzione del gas metano descritto nel progetto allegato e gli ampliamenti della rete di distribuzione realizzati nei primi 20 anni dalla data delle presente convenzione, comprese le deviazioni e i misuratori per gli utenti, nonché i terreni e fabbricati annessi agli impianti ..."*, mentre, per gli ampliamenti eseguiti negli ultimi 10 anni era prevista *"...la facoltà del comune di procedere all'acquisto al prezzo di stima, tenuto conto degli anni trascorsi dall'entrata in esercizio degli stessi..."* (3° comma), ferma restando quella di chiedere *"...durante la concessione ...il riscatto degli impianti, ai sensi dell'art. 24 del R.D.L. 15.10.1925 n. 2578..."* (4° comma);

Evidenziato:

- che in prossimità della scadenza del predetto rapporto concessorio e nel rispetto delle formalità dettate dal ridetto contratto, con nota raccomandata a.r. n. 1117/S - 18115



in data 28.5.2002, a firma del Direttore Generale p.t., il Comune, assumendo che il contratto, stante la prevista durata trentennale, sarebbe venuto a scadere nell'anno 2003 (sicché risultava utilmente spendibile il termine di cui all'art. 12, 1° comma, seconda parte, dell'atto concessorio), denunciava formalmente, ai sensi della medesima norma, la scadenza del contratto, con "...*tutte le conseguenze estintive del...rapporto contrattuale...*", così come previste dallo "...*stesso art. 12, commi successivi al primo...*";

- che la Società, in sede di replica, contestava l'assunto del Comune di Andria, assumendo che "...*la corretta scadenza (fosse) il 18.7.2007 (30 anni di durata a partire dalla data di messa in gas dell'impianto)...*";
- che stante l'inconciliabilità delle rispettive posizioni, i contraenti, avvalendosi dell'art. 14 del contratto di concessione del 14.6.1973 n. 3751, convenivano che l'eventuale, futuro contenzioso sarebbe stato comunque deferito ad un Collegio Arbitrale;
- che l'adito Collegio Arbitrale, con lodo arbitrale, depositato in data 4 giugno 2004, si pronunciava sui quesiti formulati dalle parti, quali risultano, rispettivamente, dalla memoria in data 20.1.2004 (per la Società) e dall'atto di accettazione dell'accesso arbitrale (per il Comune), come di seguito:

"Il contratto stipulato tra le parti il 14.6.1973 (n. 3751 di repertorio) appartiene alla categoria dei contratti misti ed ha un oggetto multiplo, consistente nella costruzione della rete (riconducibile ad un appalto) e nella consequenziale gestione-distribuzione del gas alla comunità cittadina (concessione di pubblico servizio). (omissis) Tuttavia, ai sensi della sopravvenuta norma di cui all'art. 15, 5° comma del D.lgs. 23.5.2000, n. 164, la concessione dedotta nel presente giudizio arbitrale, con il contratto accessivo, verrà a scadere il 31.12.2005.

Alla data di scadenza della concessione (31.12.2005) il Comune di Andria avrà diritto di acquisire in piena proprietà e senza alcun corrispettivo l'impianto di distribuzione del gas (c.d. rete) realizzato dalla Concessionaria, in conformità alla specifica disciplina convenzionale quale risulta dall'art. 12, comma 2° dell'atto di concessione originario."

- che il ridetto lodo arbitrale era reso esecutivo dal Tribunale di Trani in data 05.10.2005 ed era notificato al Comune il 21.12.2005, con successiva decorrenza dei termini di legge utili per la sua impugnazione, con la conseguenza di passare in giudicare e divenire definitivo;

Considerato:

- che con determinazione dirigenziale n. 472 del 20 marzo 2009 il Comune di Andria ha prorogato la concessione del solo servizio di distribuzione del gas a favore del gestore Italgas S.p.A. a far data dal 1 gennaio 2006 fino al 21 giugno 2012;
- che ancora all'attualità il detto servizio è in regime di proroga tecnica stante l'avvio delle complesse procedure di gara per il suo affidamento a nuovo gestore;

Dato atto che in data 09.03.2007, con trascrizione n. 4241, si formalizzava la volturazione in favore dell'Ente della titolarità della rete impiantistica del gas (vedasi comunicazione dell'Avvocatura del 17.04.2007 prot. n. 124/07), in ossequio alla disposizioni del lodo arbitrale;

Considerato, pertanto, che la proprietà della rete degli impianti per la distribuzione del gas metano, in ossequio a quanto disposto dal lodo arbitrale sopra citato e in seguito al passaggio in giudicato del ridetto lodo arbitrale, è stata conseguita dal Comune di Andria a far data dal **1 gennaio 2006**;

Considerato:

- che il terzo periodo regolatorio ha modificato sostanzialmente la tipologia di determinazione delle tariffe di distribuzione del gas e le modalità di calcolo del Vincolo ai Ricavi di Distribuzione (valore di ricavo del gestore della rete);
- che il nuovo metodo riconosce al gestore i costi sostenuti per le attività di distribuzione, di misurazione e commerciali, costi definiti esclusivamente sulla base del numero degli utenti attivi, indipendentemente dalla quantità del gas distribuita, con la conseguenza



che le tariffe intendono coprire le voci quali costi operativi, remunerazione degli investimenti e ammortamenti;

- che tali voci di costo si riferiscono sia ai costi centralizzati di società che a quelli chiamati di "località";
- che i costi di località, che riguardano gli ammortamenti e la remunerazione degli investimenti della rete locale, sono dovuti dal gestore al proprietario della rete allorquando trattasi di soggetti distinti;

Dato atto:

- quindi che a far data dal **1 gennaio 2006** la proprietà della rete degli impianti per la distribuzione del gas metano nel territorio andriese, in ossequio a quanto disposto dal lodo arbitrale sopra citato e in seguito al passaggio in giudicato del ridetto lodo arbitrale, è stata conseguita dal Comune di Andria;
- inoltre che a partire da quella data il gestore Italgas S.p.A. non ha mai corrisposto al proprietario Comune di Andria i costi di località, come sopra individuati;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla loro quantificazione e al loro recupero, anche giudiziale;

Considerato:

- che, in sede di quantificazione ed in base al numero degli utenti attivi nel territorio andriese, e sulla scorta della perizia datata 23 aprile 2012 a firma dell'ing. Claudio Di Macco, giurata dinanzi al Tribunale di Roma in data 24 aprile 2012, presente agli atti dell'ufficio e che per ivi si richiama espressamente, è stato possibile quantificare l'ammontare dei costi di località dovuti dal gestore Italgas S.p.A. per le varie annualità intercorse, salvo conguaglio;
- che nella medesima perizia giurata si quantificava in € 1.656.848,00, e per le motivazioni ivi riportate, l'ammontare dei costi di località dovuti per l'anno 2011;
- che, assumendo quali valori del VRD e del vincolo di località gli stessi ivi calcolati per l'anno 2011, si è provveduto con determina dirigenziale n.4910 del 21 dicembre 2012 a quantificare, a far data dal 1 gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, i costi di località dovuti al proprietario Comune di Andria dal gestore Italgas S.p.A. in complessivi € 1.656.848,00 (euro unmilionesecentocinquantaseimilaottocento-quarantotto/00), salvo conguaglio;
- che in analogia a quanto determinato dalla determina dirigenziale n.4910 del 21 dicembre 2013, con Det. Dir. 364 del 29 gennaio 2014, sono stati quantificati, a far data dal 1 gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2013, i costi di località dovuti al proprietario Comune di Andria dal gestore Italgas S.p.A. in complessivi € 1.656.848,00 (euro unmilionesecentocinquantaseimilaottocento-quarantotto/00), salvo conguaglio;
- che in analogia a quanto determinato dalla determina dirigenziale n.364 del 29 gennaio 2014, con Det. Dir. n.4678 del 24/12/2014, sono stati quantificati, a far data dal 1 gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, i costi di località dovuti al proprietario Comune di Andria dal gestore Italgas S.p.A. in complessivi € 1.656.848 (euro unmilionesecentocinquantaseimilaottocento-quarantotto/00), salvo conguaglio;
- che in analogia a quanto determinato dalla determina dirigenziale n.4678 del 24/12/2014, con Det. Dir. n. 4356 del 30/12/2015, sono stati quantificati, a far data dal 1 gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015, i costi di località dovuti al proprietario Comune di Andria dal gestore Italgas S.p.A. in complessivi € 1.656.848 (euro unmilionesecentocinquantaseimilaottocento-quarantotto/00), salvo conguaglio;
- che in analogia a quanto determinato dalla Det. Dir. n.4356 del 30/12/2015, con Det. Dir. n. 3150 del 13/12/2016 sono stati quantificati, a far data dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, i costi di località dovuti al proprietario Comune di Andria dal gestore Italgas S.p.A. in complessivi € 1.656.848,00 (euro unmilionesecentocinquantaseimilaottocento-quarantotto/00), salvo conguaglio;



- che in analogia a quanto determinato dalla Det. Dir. n. 3150 del 13/12/2016, con Det. Dir. n. 260 del 02/02/2018 sono stati quantificati, a far data dal 1 gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017, i costi di località dovuti al proprietario Comune di Andria dal gestore Italgas S.p.A. in complessivi € 1.656.848,00 (euro unmilionesecentocinquantaseimilaottocento-quarantotto/00), salvo conguaglio;
- che in analogia a quanto determinato dalla Det. Dir. n. 260 del 02/02/2018, con Det. Dir. n. 4060 del 27/12/2018 sono stati quantificati, a far data dal 1 gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2018, i costi di località dovuti al proprietario Comune di Andria dal gestore Italgas S.p.A. in complessivi € 1.656.848,00 (euro unmilionesecentocinquantaseimilaottocento-quarantotto/00), salvo conguaglio;
- che in analogia a quanto determinato dalla Det. Dir. n. 4060 del 27/12/2018, con Det. Dir. n. 3887 del 19/12/2019 sono stati quantificati, a far data dal 1 gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, i costi di località dovuti al proprietario Comune di Andria dal gestore Italgas S.p.A. in complessivi € 1.656.848,00 (euro unmilionesecentocinquantaseimilaottocento-quarantotto/00), salvo conguaglio;
- che in analogia a quanto determinato dalla Det. Dir. n. 3887 del 19/12/2019, con Det. Dir. n. 3070 del 22/12/2020 sono stati quantificati, a far data dal 1 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i costi di località dovuti al proprietario Comune di Andria dal gestore Italgas S.p.A. in complessivi € 1.656.848,00 (euro unmilionesecentocinquantaseimilaottocento-quarantotto/00), salvo conguaglio;
- che in analogia a quanto determinato dalla Det. Dir. n. 3070 del 22/12/2020, con Det. Dir. n. 3370 del 19/11/2021 sono stati quantificati, a far data dal 1 gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, i costi di località dovuti al proprietario Comune di Andria dal gestore Italgas S.p.A. in complessivi € 1.656.848,00 (euro unmilionesecentocinquantaseimilaottocento-quarantotto/00), salvo conguaglio;

Interessati il Settore Programmazione Economico Finanziaria e il Servizio Autonomo Avvocatura, giusta nota prot.n. 96768 del 09/11/2022 ;

Richiamata la nota del Responsabile del Servizio Autonomo Avvocatura, in ordine alla natura di credito di dubbia esigibilità delle somme accertate, giusta nota prot. n. 107672 del 07/12/2016, nella quale si evidenziava che:

1. " *"doverosa" è l'operazione di riaccertamento dei residui vantati dal Comune di Andria nei confronti di Italgas;*
2. *"Il carattere contenzioso della vicenda" non costituisce preclusione all'operazione di accertamento e/o di riaccertamento.*

Pertanto, pur pendendo contenzioso tra il Comune di Andria e Italgas S.p.A., si impone l'osservanza d'ufficio di tale precetto giurisdizionale, a prescindere dalle annualità di riferimento."

Letta la recente nota del Responsabile del Servizio Autonomo Avvocatura, prot. n. 99081 del 16/11/2022, con la quale, evadendo la richiesta di parere di questo Ufficio , *"evidenzia che per l'annualità 2022 il Comune di Andria è in grado di valorizzare le CTU depositate in giudizi civili pendenti, ove si è giunti ad una attualizzazione della stima dei crediti da accertare. Si rimette quindi, e in allegato, copia delle stesse al fine di consentire all'Ufficio in indirizzo di aggiornare la stima dei crediti da accertarsi."*;

Preso atto dei seguenti elaborati, trasmessi dal Servizio Autonomo Avvocatura in allegato alla citata nota prot. n. 99081 del 16/11/2022:

- per l'annualità 2012, Consulenza Tecnica d'Ufficio in riferimento al Contenzioso Civile 2828/2016 R.G. *promosso da Comune di ANDRIA contro ITALGAS RETI s.p.a.*;
- per l'annualità 2013, Consulenza Tecnica d'Ufficio in riferimento al Contenzioso Civile 2827/2016 R.G. *promosso da Comune di ANDRIA contro ITALGAS RETI s.p.a.* ;



- per l'annualità 2018, Consulenza Tecnica d'Ufficio in riferimento al Contenzioso Civile 973/2019 R.G. *promosso da* ITALGAS RETI s.p.a. *contro* Comune di ANDRIA;
- per l'annualità 2019, Contenzioso Civile R.G. 609/2020 RELAZIONE FINALE DI CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - Parte Attrice: ITALGAS RETI S.p.A., Parte Convenuta: COMUNE DI ANDRIA;

Ritenuto che, in analogia a quanto determinato con Dir. n. 3370 del 19/11/2021, si possono quantificare, a far data dal 01 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, i costi di località dovuti al proprietario Comune di Andria dal gestore Italgas S.p.A. in complessivi € 1.656.848,00 (euro unmilionesecentocinquantaseimilaottocento-quarantotto/00), salvo conguaglio;

Letto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Letto il D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che non sussistono in capo al Dirigente cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge n.241/90 e ss.mm.ii e art.1, comma 9, lett. e) della legge 190/2012 (legge anticorruzione), né sussistono condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis del D. Lgs. n.165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni di cui al vigente Piano Triennale Anticorruzione.

Richiamate le Delibere di Consiglio Comunale nn. 37 e 38 entrambe del 29 Agosto 2018, relative alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale cui l'Ente ha ricorso.

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n.56 del 27/11/2018 avente ad oggetto "*Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale del Comune di Andria ai sensi degli artt. 243 bis e segg. TUEL. Accesso al "Fondo di Rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti Locali" di cui all'art. 243 ter TUEL. Approvazione*";

Preso atto della Delibera di Consiglio Comunale **n.7 del 11/03/2021** inerente la **Rimodulazione** del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale (*ai sensi dell'art. 243Bis, comma 5, del D.Lgs 267/2000*) approvato con Del. di C.C. n.56 del 27/11/2018;

Considerato che la spesa relativa all'oggetto del presente provvedimento rientra nella gestione dei capitoli di competenza, come da Atto Monocratico n. 1022 del 29/09/2022;

Letta la Deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 29/07/2021 relativa all'approvazione del Piano delle Performance 2021/2023: P.D.O. e P.E.G su base triennale;

Preso atto della Delibera di Consiglio Comunale n.67 del 29/12/2021 inerente la Rimodulazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale (*ai sensi dell'art. 243Bis, comma 5, del D.Lgs 267/2000*) approvato con Del. di C.C. n.56 del 27/11/2018, a seguito delle richieste istruttorie del Ministero dell'Interno.

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 29/06/2022 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (**D.U.P.**) per il triennio della programmazione finanziaria 2022/2024, ai sensi e per gli effetti del principio contabile applicato concernente la programmazione di Bilancio (allegato 4/1 al D.lgs 118/2011), paragrafo 4.2 dell'art.170 del D.Lgs 267/2000 e smi;

Preso atto della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 29/06/2022 concernente l'approvazione del **Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024** e documenti allegati (art.11 del D.lgs 118/2011)";

Preso atto che con **Delib. di Consiglio Comunale, n. 38 del 29/06/2022** si è proceduto all'approvazione del Rendiconto per la Gestione dell'Esercizio 2021 ai sensi dell'art.227 del D,Lgs 267/200 e smi;

Dato atto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, curata dal sottoscritto Dirigente, consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

Considerato che tale spesa è indispensabile e non prorogabile oltre la scadenza dell'esercizio corrente;

D E T E R M I N A

- 1)** le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2)** di **ritenere** tale provvedimento indispensabile e non prorogabile oltre la scadenza dell'esercizio corrente, ai sensi dell'art.179 del D.Lgs 267 del 18/08/2000;
- 3)** di accertare in entrata al capitolo 81001 (E 3.01.02.01.999) del Bilancio 2022/2024 - esercizio 2022, l'importo di € 1.656.848,00 (euro unmilioneiseicentocinquantaseimilaottocentoquarantotto/00), salvo conguaglio, relativo ai costi di località, per l'anno 2022, dovuti al proprietario Comune di Andria dal gestore Italgas S.p.A.;
- 4)** di stabilire che la rischiosità dell'entrata dell'importo pari a € 1.656.848,00 (euro unmilioneiseicentocinquantaseimilaottocentoquarantotto/00), di cui al precedente punto 3), ai fini della quantificazione del fondo crediti, sarà valutata nell'ambito della determinazione complessiva dei crediti di dubbia esigibilità, insieme alle altre entrate dell'Ente esigibili, ma rischiose;
- 5)** di riservarsi espressamente di conguagliare l'ammontare dei costi di località così come determinati al precedente punto 3) per il periodo considerato;
- 6)** di trasmettere copia del presente provvedimento alla Italgas S.p.A. per la rifusione del dovuto al Comune di Andria;
- 7)** di trasmettere copia della presente determinazione al Settore Programmazione Economico Finanziaria per gli adempimenti connessi e conseguenti;
- 8)** di trasmettere copia della presente determinazione all'Avvocatura Comunale al fine di avviare le azioni di recupero in sede giudiziale delle somme dovute nel caso di esito infruttuoso delle azioni stragiudiziali di recupero;
- 9)** di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della norma recata dall'art.147 bis del D.Lgs 267/2000;
- 10)** di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio on-line ai fini della generale conoscenza.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4119 DEL 26/11/2022

OGGETTO: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO NEL TERRITORIO DI ANDRIA, AFFIDATO IN REGIME DI PROROGA ALLA ITALGAS SPA (GIÀ SNAM GAS). ACCERTAMENTO DEI COSTI DI LOCALITÀ DOVUTI DAL GESTORE ITALGAS AL COMUNE DI ANDRIA, PROPRIETARIO DELLA RETE, DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022.

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie, Edilizia Scolastica, Infrastrutture, Espropri, Patrimonio e Demanio
SARCINELLI ROSARIO / ArubaPEC S.p.A.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.albo.comune.andria.bt.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Andria"
